

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

DCO ARERA 90/2020/R/GAS

OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL TAR LOMBARDIA

N. 38/2020, DI ANNULLAMENTO PARZIALE DELLA

DELIBERAZIONE 32/2019/R/GAS - ORIENTAMENTI RELATIVI

ALLA RIDETERMINAZIONE DELL'ELEMENTO UG2K APPLICATO

AI CLIENTI FINALI

- OSSERVAZIONI GRUPPO HERA-

OSSERVAZIONI GENERALI

Il Gruppo HERA condivide le proposte della presente consultazione, volta a dare ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza TAR Lombardia n. 38/2020 attraverso i conseguenti limitati affinamenti dell'impianto regolatorio definito dalla delibera 32/2019/R/gas. Giova sul punto ricordare che la sentenza in esame ha confermato la sostanziale legittimità del meccanismo previsto dalla delibera 32/2019/R/gas, sancendo la piena facoltà dell'Autorità nel definire le modalità di recupero basate sulla socializzazione del credito, in quanto l'ampia discrezionalità di cui essa dispone in sede di regolazione tariffaria comprende anche la

possibilità di utilizzare forme di socializzazione degli oneri economici laddove siano funzionali alla tutela e alla ragionevole composizione degli interessi coinvolti nella fattispecie. E' stato inoltre richiamato come tale potestà regolatoria debba essere riconosciuta all'ARERA anche quando, come nel caso in esame, la necessità del recupero trova origine nell'illegittima determinazione da parte di ARERA stessa di una componente tariffaria. Unico profilo di criticità rilevato dalla sentenza citata nei confronti della delibera 32/2019/R/gas, per tale ragione oggetto di annullamento parziale, inerisce sul perimetro di applicazione dell'elemento UG2k, a suo tempo individuato con riferimento ai soli titolari di una fornitura di gas naturale (inclusi i titolari di utenze relative ad attività di servizio pubblico) con consumi fino a 200.000 Smc/anno. In sintesi, secondo il TAR, la fissazione di limiti soggettivi alla socializzazione come quello relativo alla soglia dei consumi annui considerata rispetto all'applicazione dell'UG2k sarebbe risultata non pienamente coerente con il concetto di socializzazione stessa. Alla luce di quanto sopra, trova conferma, a ns. giudizio, che l'assetto della delibera 32/2019/R/gas è idoneo a realizzare legittimamente le finalità di rimborso dei venditori aventi diritto, fatti salvi appunto i limitati interventi necessari a renderla pienamente ottemperante nei confronti della citata sentenza del Giudice amministrativo che, posti ora in consultazione, si condividono. Si apprezzano pertanto le proposte formulate dalla consultazione in oggetto, sia con riferimento all'estensione dell'ambito di applicazione dell'elemento UG2k, a copertura del meccanismo rideterminazione k, anche ai clienti finali con consumi eccedenti 200.000 Smc/anno, sia in merito alla necessità di ridefinire i valori dell'elemento stesso affinché si tenga conto della posizione di quei clienti che hanno finora contribuito, in maniera esclusiva, al gettito del meccanismo di rideterminazione del fattore k, al fine di garantire il principio della parità di contribuzione tra tutti i clienti finali che risulteranno interessati dall'applicazione dell'elemento in questione: sia quelli con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno che hanno già parzialmente contribuito alla copertura dell'onere, sia gli altri clienti di maggiori dimensioni che vi contribuiranno per la prima volta.

Il Gruppo HERA ritiene inoltre opportuno richiamare, pur nella considerazione della necessità di ottemperare alle disposizioni della giustizia amministrativa, l'esigenza di mantenere inalterate le tempistiche di rimborso, a favore dei venditori aventi diritto, già previste all'art. 3

comma 3 della delibera 32/2019, nonché di privilegiare soluzioni tecniche non onerose e più semplici possibili, nonché soprattutto di rapida applicazione.

Alla luce dei principi sopra richiamati, si ritiene possa essere data adeguata soluzione anche a residuali problematiche applicative che potrebbero presentarsi con riguardo a peraltro circoscritte fattispecie nell'applicazione dell'elemento UG2k, appunto differenziata a seconda del fatto che al relativo PdR risulti già stato applicato o meno l'elemento stesso, sulla base del valore del CApdr relativo all'anno termico 2019/2020.

In particolare, e con riferimento ai clienti acquisiti a partire dalla fase finale dell'anno termico in corso, si segnala infatti che al venditore potrebbe non risultare immediatamente disponibile l'informazione necessaria a stabilire quale valore dell'elemento applicare, in quanto il dato del CApdr che riceverebbe dal SII con riferimento agli switching in entrata dall'agosto 2020 non sarebbe più quello relativo all'anno termico 2019/2020, ma all'anno termico 2020/21.

Al riguardo, si prospetta quindi:

- a) da un lato, di implementare soluzioni tecniche non impattanti e non onerose attraverso cui il venditore entrante possa ottenere tale informazione per le opportune necessità del caso;
- b) dall'altro lato, di rispettare le tempistiche dei rimborsi a favore dei venditori aventi diritto, anche attraverso il ricorso a possibili soluzioni temporanee e dunque transitorie che assicurino comunque l'ottemperanza alla sentenza TAR n. 38/2020.

In tale ottica, considerando altresì che tali fattispecie appaiono, a ben vedere, di marginale ricorrenza in quanto connesse all'ulteriore condizionalità di superamento della soglia dei 200.000 smc, si prospetta la soluzione di consentire alla società di vendita di applicare, transitoriamente, in tali casi, l'elemento UG2k, sulla base del CApdr al momento disponibile, prevedendo che, una volta acquisita l'informazione del CApdr dell'anno termico 2019/2020, l'esercente proceda agli eventuali conguagli.

Si riportano di seguito le osservazioni specifiche ai singoli spunti

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

Q1. Si condividono le modalità di raccolta del gettito illustrate? Se no, per quali motivi?

Q2. Si condivide l'applicazione dell'elemento UG2k ai primi 200.000Smc annui? Se no per quale motivo?

Q3. Si condividono le modalità di identificazione dei due insiemi di clienti cui applicare l'elemento UG2k come rimodulato? Se no per quale motivo?

R1. Si concorda con le modalità di raccolta del gettito proposte e con l'estensione dell'ambito di applicazione dell'elemento UG2k a tutti i PdR titolari di una fornitura di gas naturale riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 2.3 del TIVG, indipendentemente dal livello di consumo annuo. Si ritiene infatti che tale proposta sia coerente rispetto a quanto disposto dalla sentenza TAR 38/2020.

R2. La prospettata applicazione dell'elemento UG2k solamente ai primi 200.200 Smc annui consumati dalle tipologie di cui all'art. 2.3 del TIV, indipendentemente dai livelli di consumo annui, si ritiene costituisca una soluzione sufficientemente idonea ad assicurare un'adeguata distribuzione degli oneri tra i vari clienti finali.

R3. Conformemente ad una ratio coerente con i principi posti alla base del meccanismo di socializzazione proposto dalla delibera 32/2019/r/gas e dei relativi affinamenti richiesti in osservanza della sentenza TAR 32/2020, si condivide l'impostazione illustrata nella Tabella 1 e finalizzata a perseguire la parità di contribuzione tra tutti i clienti interessati dall'applicazione dell'elemento UG2k, sia quelli con consumi annui inferiori a 200.000 Smc/anno che hanno già concorso in parte alla copertura dell'onere, sia quelli di maggiori dimensioni che inizieranno a contribuire a valle del provvedimento finale. Tuttavia, come riportato in premessa, l'applicazione dell'aliquota della componente UG2k sulla base del livello di consumo annuo 2019 (CA 2019/2020) potrebbe presentare alcune criticità implementative: in particolare, nei

casi di acquisizione di nuovi clienti, il venditore potrebbe non avere l'informazione su quale aliquota sia necessario applicare al nuovo cliente, come dettagliato nelle osservazioni introduttive. Si rinvia a quanto proposto in tale contesto.

Q4. Si condividono le tempistiche illustrate?

R4. Fatta salva la prioritaria esigenza di salvaguardare la corresponsione delle somme prefissate agli aventi diritto entro i tempi previsti, si concorda con le proposte relative ai termini di applicazione e di decorrenza dei nuovi valori dell'elemento UG2k. Si ritiene necessari Qualora le soluzioni tecniche necessarie ad implementare le proposte in oggetto dovessero richiedere tempistiche non pienamente compatibili con la decorrenza prevista, si ribadisce la prioritaria necessità di rispettare le tempistiche dei rimborsi a favore dei venditori aventi diritto, attraverso il ricorso a possibili soluzioni temporanee e dunque transitorie che assicurino comunque l'ottemperanza alla sentenza TAR n. 38/2020, come anticipato in premessa.